

(N. 1716)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1956

Concorso dello Stato nelle spese di gestione ammasso risone
della campagna 1955-56.

ONOREVOLI SENATORI. — Anche per la campagna di produzione 1955 è stato preordinato, in analogia a quanto disposto negli ultimi anni, l'ammasso totale del risone, che si effettuerà, come di consueto, per conto e nell'interesse dei produttori.

L'intervento dello Stato finora si è limitato, come è noto, a fornire lo strumento giuridico per l'attuazione pratica delle vendite collettive, attraverso il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, ratificato con la legge 11 febbraio 1952, n. 69, e ad autorizzare la corresponsione di un acconto base sul futuro

prezzo di realizzo, nella misura di lire 5.000 a quintale.

Mentre, in passato, il sistema ha sostanzialmente corrisposto ai suoi obiettivi, consentendo notevoli vantaggi di ordine generale, quali la stabilizzazione del mercato interno e l'esecuzione di scambi commerciali con l'estero di particolare interesse per la nostra economia, quest'anno la situazione si è radicalmente modificata, tanto da porre la risicoltura in una situazione di crescente e grave disagio.

E' noto che negli anni decorsi lo sviluppo dell'esportazione — che assorbiva molta par-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te della produzione con dei prezzi vantaggiosi — ha consentito di corrispondere ai produttori un prezzo sufficientemente remunerativo, e di coprire, anche in gran parte, le spese di gestione.

Per effetto della caduta dei prezzi sul mercato internazionale, il collocamento all'estero quest'anno potrà essere effettuato al massimo su la base di lire 5.000 al quintale, e, quindi, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello vigente all'interno.

E' da tener presente che ad aggravare sensibilmente la situazione concorrono le notevoli giacenze di risone della campagna precedente, di circa tre milioni di quintali, compren-

sivi di due milioni di quintali costituenti la scorta di Stato.

Per tali considerazioni e per consentire agli agricoltori il realizzo di un prezzo adeguato, è necessario alleviare gli agricoltori stessi dall'onere cui vanno incontro per la gestione dell'ammasso e dell'esportazione, specie in dipendenza degli interessi passivi da corrispondere agli istituti di credito per le anticipazioni da questi effettuate.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale è prevista l'assunzione a carico dell'Erario dell'onere di lire 500 al quintale, per un quantitativo di prodotto di 8 milioni di quintali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'attuazione dell'ammasso del risone, raccolto 1955, effettuato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, per conto dei produttori, è autorizzato il concorso dello Stato a carico dell'esercizio finanziario 1956-1957 nella misura di lire 500 a quintale fino al limite massimo di 8 milioni di quintali di prodotto conferito.

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro,

saranno fissate le modalità per l'accertamento e la liquidazione del concorso statale di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'onere di lire 4.000.000.000 dipendente dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57 destinato alla copertura di spese recate da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.